

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA –
L'UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
E
IL COMUNE DI AOSTA**

Con il presente accordo tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Franco VIETTI nato ad Aosta, il 25 marzo 1964, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dell'Università n. 108 del 18/11/2013;

E

Il Comune di Aosta, CF 00120680079 e P.I. 00040890071, P.zza Emilio Chanoux n° 1 rappresentato (ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 110 del 27/06/2001 e s.m.i.), dall'Arch. Domenico SALVADOR, Dirigente dell'Area T3 presso la cui sede è domiciliato per ragioni d'ufficio – il quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Aosta e non in proprio in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 240 del 20/12/2013;

qui di seguito chiamati anche Università e Comune, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

Premesso che

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- il Comune di Aosta ha partecipato attivamente alla fase costitutiva dell'Ateneo, mediante la rappresentanza del Sindaco nel Comitato Promotore dell'Università, istituito con delibera della Giunta regionale n. 826 in data 16 marzo 1988;
- il Comune di Aosta, unitamente agli altri enti istituzionali locali, è rappresentato nell'attuale Consiglio dell'Università, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), dal Sindaco pro tempore;
- l'Università della Valle d'Aosta, sulla base di apposito contratto di comodato stipulato in data 20 agosto 2012 con la Regione Autonoma Valle d'Aosta,

utilizza l'immobile denominato "Piccolo Seminario Sant'Anselmo – ala ovest", ubicato in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A;

- l'Università intende procedere ad effettuare un apposito intervento di illuminazione del parcheggio antistante l'edificio citato al punto precedente;
- il Comune di Aosta è proprietario delle strutture di supporto dei corpi illuminanti confinanti con il parcheggio utilizzato dall'Università;
- le parti intendono collaborare al fine di ottimizzare l'utilizzo di risorse pubbliche legate all'intervento di illuminazione del parcheggio;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

Con la presente Convenzione le Parti si propongono di intervenire congiuntamente al fine di assicurare un'adeguata illuminazione al parcheggio antistante l'edificio utilizzato dall'Università sito in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A.

Articolo 3 – Impegni delle parti

L'Università si impegna a:

- installare i corpi illuminanti sulle strutture di supporto di proprietà del Comune, nel numero di cinque come da progetto; dando atto che i corpi illuminanti installati sono di proprietà dell'Università Della Valle d'Aosta;
- corrispondere al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, una cifra forfettaria a titolo di rimborso per le spese di fornitura di energia elettrica e di manutenzione, pari a €. 600,00 non indicizzati;

Il Comune si impegna a:

- concedere all'Università di installare i corpi illuminanti sulle strutture di supporto di proprietà e il relativo allacciamento alla rete di illuminazione pubblica comunale;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi illuminanti.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, anche tramite scambio di lettera fra le Parti.

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Articolo 6 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 7 – Registrazione


La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 8 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta,.....

Per l'Università
Il Direttore generale
Franco Vietti



Per il Comune
Vice Sindaco dell'Area T3
Giancarlo Salvadori

